

AVVOCATO ADRIANA CIOFFI

avvadrianacioffi@pec.ordineforense.salerno.it

ON.LE TRIBUNALE DI BELLUNO

Sezione Lavoro

RICORSO EX 414 C.P.C. con istanza cautelare e istanza di notifica ex articolo 151 c.p.c. e richiesta di trattazione della causa da remoto

Per la **sig.ra IMMACOLATA POLITO**, nata a San Paolo Bel Sito (NA), il 12 ottobre 1979 e residente in Salerno al Viale Giuseppe Verdi, **CF.: PLTMCL79R52I073T**, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dall'**avvocato Adriana Cioffi**, **CFFDRN74H74H47H703H**, presso il cui studio in Montecorvino Rovella (SA) alla via Del Carmine, 17 elettivamente domicilia ed unitamente alla quale chiede che ogni comunicazione venga inviata e fatta ricevere al seguente numero fax 089808272 o all'indirizzo pec: **avvadrianacioffi@pec.ordineforense.salerno.it**;

CONTRO

il MIM, CF. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A, pec: **urp@postacert.istruzione.it**,

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ufficio IV, in p. del dirigente - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia (VE) pec : **drve@postacert.istruzione.it**;

Ambito Territoriale di BELLUNO, in p. del Dirigente p.t., Via Mezzaterra, 68, 32100 Belluno (BL); Indirizzo di PEC: **uspbl@postacert.istruzione.it**;

Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato presso cui sono elettivamente domiciliati ex lege in Venezia, alla Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30124 **ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it**

Per l'annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nonché dell'O.M. sulla mobilità 2023/2024 nella parte in cui stabiliscono che "Il servizio



militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina” ;

e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del punteggio corretto da attribuire alla ricorrente Polito computato sulla base dei titoli e del servizio civile svolto – valutato nella misura di sei punti per anno.

Debitamente specificando al riguardo che la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro Civile, Ordinanza 02 marzo 2020, n. 5679) ha chiarito che il servizio civile volontario espletato, vale come il “servizio di leva”, al fine del riconoscimento, nelle graduatorie, del relativo punteggio.

* * * * *

Premessa

La sig.ra Polito presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio scolastico 2021/2024, del “Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”, per l'Ambito Territoriale di Belluno, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio svolto, come risulta dalla documentazione allegata, profilo assistente amministrativo e collaboratore scolastico;

Debitamente specificando che l'odierna ricorrente è in possesso del seguente titolo allegato al presente ricorso:

diploma di maturità classica conseguito il 21 luglio 1998, prima dell'espletamento del servizio civile, svolto dal 1 settembre 2003 al 31 agosto 2004;

che è in possesso anche diploma di tecnico per i servizi dell'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera articolazione Sala e Vendita, conseguito nel 2021 per potersi inserire anche nel profilo di assistente tecnico in occasione del prossimo aggiornamento (2024);

che ha svolto il servizio civile, come si evince dall'attestato agli atti, dal 1 settembre 2003 al 31 agosto 2004;



L'Ufficio Scolastico di Belluno provvedeva all'inserimento della ricorrente all'interno della rispettiva graduatoria, attribuendole un punteggio inferiore a quello dovuto, in quanto valutava il servizio civile svolto pari a 0,6 punti – profili assistente amministrativo e collaboratore scolastico. La diffida inviata, rivolta ad ottenere la piena valutazione del servizio civile svolto non ha avuto riscontro.

Come noto, infatti, il D.M. attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva e servizio sostitutivo assimilato svolto non in costanza di nomina e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva e servizio sostitutivi assimilati svolto in costanza di nomina.

Posto quanto sopra l'odierna ricorrente si vede costretta ad adire codesto On.le Tribunale, in ragione dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO MINISTERIALE N. 50 DEL 03.03.2021 E DEL DECRETO N. 9256 DEL 18.03.2021 NELLA PARTE IN CUI STABILISCE CHE IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA SIA VALUTABILE SOLTANTO QUALORA ESPLETATO IN COSTANZA DI NOMINA. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA PRIMARIA. DIRITTO DEL RICORRENTE AL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE PRESTATO SUCCESSIVAMENTE AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 3, 52 E 97 DELLA COSTITUZIONE – INGIUSTIZIA MANIFESTA

L'Allegato A al D.M. Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 «*Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale a.t.a.*» stabilisce che il «*Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in: a) scuole dell'infanzia statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; b) scuole primarie statali; c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali; Istituzioni scolastiche e culturali Italiane all'estero; Istituzioni convittuali; (1) (5) (7), per ogni anno: PUNTI 6 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50*».



Dunque, in estrema sintesi il servizio di leva militare prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno il servizio di leva militare prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno. Difatti, la disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 esuccessivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui «l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo» [Cass. Civ., Sez. Lav. 01.09.1997, n. 8279], la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

Ed infatti, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che: «(...) ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica (...)».

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che «(...) il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico (...)».

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla circostanza del rapporto d'impiego.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che «(...) l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego deve essere



computato d'ufficio a opera dei competenti organi (...)» [Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598]. La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quantoprevisto dall'art. 485, comma 7. del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Quindi, a norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, «(...) **il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti** (...)». In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di «Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124», ha stabilito che «**il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (odi più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo**».

E ancora «**il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico**».

Ora, sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la «**validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile**», anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui «**l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo**» [Cass. Civ., Sez. Lav. 01.09.1997 n. 8297]. La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.

In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare «**la posizione di lavoro**» del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.



E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

La giurisprudenza amministrativa [T.A.R. Lazio, n. 6421/2008] ha inoltre osservato che «(...) se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto labuona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi (...)».

La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 01.09.2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva. E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato idoneo, ai sensi della legge 31.05.1975 n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

In conclusione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata. Sussiste poi l'ulteriore requisito costituito dall'acquisizione del titolo di studio utile per l'inserimento in graduatoria prima dell'espletamento del servizio militare.



2. SUI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI. LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (ORDINANZA N. 5679 DEL 2 MARZO 2020)

Un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina. Invero, con l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il M.I.U.R. (oggi Ministero dell'Istruzione e



del merito) ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge **solo se prestati in costanza di nomina**. Avverso l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31.03.2005, è stato proposto il ricorso R.G. n. 8637/2006. Il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza [*fr. T.A.R. Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e T.A.R. Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529*] secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili **solo se prestati in costanza di nomina**.

Il Ministero dell'Istruzione, tuttavia, ha ignorato la sentenza del T.A.R. Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal T.A.R. Lazio, stabilendo all'art. 3 comma 5, del D.M. 42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili **solo se prestati in costanza di nomina**. Il T.A.R. Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.

Il Consiglio di Stato, inoltre ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/209, 4031/09 e infine con la sentenza n. 9335/2010. In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: «(...) *Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli*



incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativa della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi (...)».E dunque, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8.04.2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale **nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990.**

I successivi D.M. ministeriali, inoltre, validi per il triennio 2018-2021 e 2021-2024, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la folta giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione del D.M. oggetto di impugnazione. Anche in questi casi, il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, da sempre, sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre valutabile.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato con la maggiorazione del punteggio (pari a 6 punti o nella misura maggiore o minore che riterrà l' Ill.mo Giudicante).

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia *erga omnes* [cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28.03.2008, n. 1278 e 04.09.2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 07.02.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 05.09.2003, n. 4977].

L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata. È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria [Trib. di Brindisi del 30.12.2011 e l'interessante ordinanza n. 78,



*del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania, Tribunale di Roma n. 666 del 22019 pubbl. il 04.07.2019 e Trib. Cassino 14.01.2021 n. 37, Trib. La Spezia sentenza n. 39/2021 del 28.01.2021]. Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con l'**ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020** (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie. Secondo la Suprema Corte, infatti: «*il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)*».*

Riassumendo:

le ragioni dell'odierna ricorrente trovano conferma non solo in sede amministrativa, ma anche in sede di giurisdizione ordinaria: Tribunale Messina sentenza 13889 del 2018, Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e l'interessante ordinanza n. 78, del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania. Ed ancora, da ultimo, anche la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n°5679 del 2 marzo 2020 ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n°459 del 2014 della Corte d'Appello di Firenze su medesima fattispecie, con la quale ha così statuito: "il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)". Appare, dunque, del tutto



evidente che l' odierna ricorrente, dal 2021, avrebbe avuto diritto ad un ricalcolo del punteggio, mai avvenuto da parte della Pubblica Amministrazione, che, pertanto, ha operato in maniera del tutto illogica, oltre che non rispettosa delle novità intervenute sull'argomento.

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Belluno, infatti, sin dal momento della presentazione della domanda avrebbe dovuto valutare e riconoscere complessivamente e in pieno il servizio militare/ civile 6 punti per anno, piuttosto che 0,6 punti.

Si ricorda il Consiglio di Stato (Sezione Settima) – con la recentissima sentenza del 09/01/2023 – si è nuovamente espresso in merito alla *posizione di quanti, ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il personale ATA, hanno domandato il pieno riconoscimento (punti 6) del periodo di servizio militare di leva (e/o il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestato e servizio civile volontario), non in costanza di rapporto di impiego e dopo il conseguimento del titolo di studio.*

Il Collegio Giudicante, presieduto nell'occasione dal dott. Claudio Contessa (Magistrato estensore Sergio Zeuli), ha fatto riferimento, a tal proposito, al precedente della Sezione n° 1720 del 10 marzo 2022 *con specifico riferimento alla circostanza per cui il punteggio "per l'anno di servizio militare" deve essere valutato "interamente", anche in assenza di un rapporto lavorativo già in essere per l'aspirante A.T.A.*

SI RIPORTANO LE PAROLE DEL CONSIGLIO DI STATO: "a prescindere dalla considerazione per cui, ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell'ordinanza n. 5679/2020, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma



2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.). Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello deve essere, dunque, accolto."

Ed ancora!

Giudice dott.ssa Cristina Monterosso (Tribunale del Lavoro di Roma), con doppia sentenza, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alla valutazione, nella graduatoria di III fascia ATA in cui sono inseriti, del servizio di leva "non in costanza di nomina" – prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per i profili professionali interessati – con il medesimo punteggio previsto per il servizio di leva e servizio sostitutivo assimilato prestato "in costanza di rapporto" (punti 6), avendo disposta la disapplicazione del D.M. 50/2021 (di ultimo aggiornamento della terza fascia A.T.A.), che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto;

I Tribunali del Lavoro di Torino, Venezia, Bergamo e Frosinone hanno parimenti richiamata l'autorevolezza della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, Roma (Sezione Settima n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022), da cui si ricava che "il servizio di leva e servizio sostitutivo assimilato deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie...con lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico)".

Infine, la sentenza n. 5031 del 2023, pubblicata in data 8 maggio 2023, ha confermato nuovamente quanto indicato dalla Corte di Cassazione e da oltre 70 Tribunali italiani



che hanno riconosciuto il diritto di chi ha il servizio civile o militare a vedersi attribuiti 6 punti all'anno come Ata e 12 punti come Docente. In analogo senso sentenza dell'Intestato Tribunale n.61 del 2022.

IN VIA CAUTELARE

Il fumus emerge dai fatti di cui in narrativa.

Il periculum grave e irreparabile si profila in virtù dell'aggiornamento delle graduatorie previsto per fine marzo 2024, che senza il riconoscimento di tale punteggio penalizzerebbe la ricorrente, essendo posizionata in posizione deteriore, non avendo valutato il servizio svolto nella misura giusta. Quindi c'è il pericolo concreto che non riceverebbe incarichi nel profilo indicato, scavalcata ingiustamente da altri candidati. La ratio dell'articolo 700 c.p.c. è quella di paralizzare effetti che durante i tempi occorrenti per un ordinario si produrrebbero, come nel caso di specie. Con una pronuncia cautelare la ricorrente avrebbe la possibilità di inserirsi con il giusto punteggio derivante dalla piena valutazione del servizio svolto e, non in posizione deteriore senza il pieno riconoscimento del punteggio per il servizio svolto che prevede in favore della ricorrente una maggiorazione di 6 punti. Si pensi che la ricorrente ha intenzione al prossimo aggiornamento (tra circa due mesi) di presentare domanda anche nel profilo di assistente tecnico e senza la piena valutazione del servizio svolto sarebbe doppiamente penalizzata. Il danno grave e irreparabile consiste nella perdita di chances, economica nonché la mancata maturazione ai fini giuridici del punteggio (12 punti) per il servizio.

-♦-

P.Q.M.

La ricorrente, come rappr.ta e difesa, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto ex art. 414 e ss. c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola ex artt. 2709 e 2719 c.c. e riservandosi ogni altro diritto, da far valere in separata sede, con il presente ricorso

CHIEDE

che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, voglia, ai sensi dell'art. 1 della legge 11.08.73, n. 533 e s.m.i. e degli artt. 412 bis e 414 c.p.c. e ss., accogliere le seguenti



CONCLUSIONI

Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:

In via cautelare adottare ogni provvedimento più opportuno a tutela delle ragioni della ricorrente;

Nel Merito:

1. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle rispettive graduatorie
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, e quindi attribuire a parte ricorrente ulteriori **6 punti per il servizio (svolto per 12 mesi)** ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. **Condannare** le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.

-♦-

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 comma 5° della legge 23.12.99 n. 488, come modificato dal D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile quindi il c.u. è pari ad €. 259,00.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto avvocato Adriana Cioffi in uno al provvedimento di fissazione udienza, così da giungere ad essa a contraddittorio integro, stante il numero elevato dei litisconsorti interessati, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e complessa per il ricorrente, formula espressa



ISTANZA

affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale del MIM o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Belluno e /o dell' istituzione scolastica BLIC829003 – IC 1 Belluno

VOGLIA autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Belluno <https://www.istruzione.belluno.it> mediante l'inserimento dei seguenti dati che riterrà necessari. quali

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione etc.....

Si depositano i seguenti documenti:

copia domanda personale Ata e valutazione titoli;

attestato del servizio civile svolto;

diffida;

copia diploma;

copia diploma per inserirsi al prossimo aggiornamento nel profilo di assistente tecnico.

Istanza di trattazione della causa da remoto o a trattazione scritta.

Il sottoscritto avvocato, in qualità di difensore chiede all' ill.mo Giudice che la causa venga trattata da remoto o a trattazione scritta, atteso che il giudizio verte su prova documentale e non è richiesta la presenza di altre parti al di fuori dei difensori.

Salerno, 11 gennaio 2024

Avvocato Adriana Cioffi

